

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA

ELETTRONICA

COMUNE DI B IANDRONNO

**LOTTO 5**

*CONTRAENTE:*  
COMUNE DI BIANDRONNO  
P.ZZA CAVOUR 2  
21024 BIANDRONNO  
Codice fiscale/P.I.: 00308160126

<b>Polizza N°</b>	
Effetto	Ore 24.00 del 31/12/2008
Scadenza prima rata	Ore 24.00 del 31/12/2009
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 31/12/2011
Durata	Tre
Rateazione	Annuale

<b>INDICE</b>
---------------

**1.00– DEFINIZIONI**

**2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI**

**3.00 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

- *SEZIONE A - DANNI MATERIALI AL HARDWARE*
- *SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE*
- *SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO*

**4.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI**

**5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI**

**6.00 – PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO**

## 1.00 - DEFINIZIONI

### 1.01 - Definizioni generali

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Contraente	la persona giuridica che stipula il presente contratto
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	il contratto di Assicurazione
Broker	la Società di Brokeraggio cui è affidato il mandato gestionale
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta alla Società
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	l'Impresa Assicuratrice

## **2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### **2.02 - Variazioni del rischio**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **2.03 - Altre Assicurazioni**

Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **2.04 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

## **2.06 - Durata e proroga dell'Assicurazione**

### Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 fino alle ore 24 del 31/12/2011

### Rescindibilità:

la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

### Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2011, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare di anno in anno e sino a un massimo di tre anni il presente contratto.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale

## **2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

## **2.08 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **2.09 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

## **2.10 - Foro competente**

Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

## **2.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **2.12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **2.13 – Clausola Broker**

Il presente contratto in delega alla spettabile \_\_\_\_\_ è affidato in gestione alla ditta GPA ASSIPAROS SPA.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite della ditta GPA ASSIPAROS SPA.

### **2.14 - Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta.

### **3.00 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### ***SEZIONE A - DANNI MATERIALI AL HARDWARE***

##### **3.01 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le perdite e i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento non espressamente escluso . Si precisa che gli enti assicurati possono essere:

- posti all'interno delle sedi della contraente od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti;
- installati su veicoli di proprietà o in uso o in locazione al Contraente o a altri Enti convenzionati;
- ovunque poste se destinati, per loro uso o natura ad un impiego mobile;
- posti all'aperto per loro uso o destinazione

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si intendono compresi in polizza i danni causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione;
- c) errori di progettazione e di montaggio;
- d) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
- e) caduta, urto, collisione o eventi similari;
- f) costruzione da o introduzione di corpi estranei;
- g) effetto di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- h) incendio o da opere di spegnimento dello stesso;
- i) fulmine ed esplosione;
- j) caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi;
- k) superamento del muro del suono;
- l) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
- m) rapina, furto o tentativi di furto;
- n) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso

##### **3.02 – Rischi esclusi**

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere.
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **3.03 – Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

### **3.04 – Criteri di Indennizzo in caso di sinistro**

#### **a) Danni suscettibili di riparazione.**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

#### **b) Danni non suscettibili di riparazione.**

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato;
- gli eventuali diritti doganali e di dazio.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

### **3.05 - Scoperto a carico dell'assicurato**

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*.

## **SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE**

### **3.06 - Oggetto Dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, mentre gli archivi stessi:

- a) si trovano presso le sedi dell'Assicurato;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all'art. 3.01, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

### **3.07 - Esclusioni**

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.02, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art.3.02, lett. d);
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

### **3.08 - Salvaguardia Degli Archivi Del Calcolatore**

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

### **3.09 - Somme Assicurate**

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.

### **3.10 – Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### **3.11 - Scoperto a carico dell'assicurato**

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*.

### **3.12 – Virus Informatici**

Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi, qualora questa si ritenesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di *virus*, introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

La presente garanzia è prestata con un limite per sinistro del 15% (quindicipercento) della somma assicurata della presente Sezione.

## ***SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO***

### **Art. 3.13 - Oggetto Dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

### **3.14 - Esclusioni**

Restando ferme le esclusioni di cui all'art. 3.02, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.

### **3.15 - Periodo di Indennizzo**

E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

### **3.16 - Somma Assicurata**

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

### **3.17 - Franchigia**

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*.

## **4.00 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **4.01 - Cose non di proprietà**

Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in *leasing*, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contemplici.

### **4.02 - Valore a nuovo**

La disposizione di cui all'art. 6, lett. b) della Sezione A viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:

Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il *valore a nuovo* al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla Sezione A.

### **4.03 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

### **4.04 - Colpa grave dell'assicurato**

A parziale deroga dell'art. 3.02, comma f), della Sezione A, la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.

### **4.05 - Eventi Socio-Politici**

A parziale deroga del punto 3.02 comma g) della Sezione A, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi,

sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

#### **4.06 - Conduuttori Esterni**

La garanzia è estesa ai conduuttori esterni collegati con gli enti assicurati.

#### **4.07 - Spese di scavo, muratura e puntellatura**

La garanzia è, estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza di €5.000,00 per sinistro.

#### **4.08 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di €15.000,00.

#### **4.09 – Trasporti aerei**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro del 10% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **4.10- Onorari periti**

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo previsto in Polizza.

#### **4.11 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile**

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate *ad impiego mobile* sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

#### **4.12 - Guasti cagionati dai ladri**

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto *Franchigie e limiti di indennizzo*. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

#### **4.13 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **4.14 – Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società,

una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **4.15 - Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di €25.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **4.16 - Immediata riparazione**

è facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

## **5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI**

### **5.01 - Conservazione degli enti assicurati, diritto di accesso e di ispezione della Società.**

Gli enti assicurati devono essere tenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conformi al loro uso.

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza dei mezzi assicurati.

### **5.02 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- a) in caso di sinistro, darne immediato avviso al Broker al quale è assegnata la Polizza, a mezzo telefono o telefax, confermato da successiva e dettagliata comunicazione scritta;  
In caso di perdita o di danno conseguente a incendio o atto doloso, rapina, furto o tentativo di furto, la denuncia di cui sopra deve essere completata con la denuncia alle autorità;
- b) fare tutto quanto in suo potere per limitare la perdita o il danno;
- c) conservare le parti difettose o danneggiate per l'esame da parte di incaricati della Società;
- d) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato ed al suo valore;
- e) fornire prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto a), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il normale funzionamento

### **5.03 - Limite di indennizzo**

La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

### **5.04 - Procedura della liquidazione del danno e nomina dei periti liquidatori**

Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente, uno dalla Società e uno dall'Assicurato, da un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, la scelta sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto al di fuori della Provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopportala spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, risultando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida allorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo, e se entro dodici mesi dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti, e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza.

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

#### **5.05 - Mandato dei Periti liquidatori**

I Periti devono:

- 1) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati illesi, distrutti o danneggiati;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

#### **5.06 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

#### **5.06 - Sinistri e reclami dolosi**

L'Assicurato che adoperi, a giustificazione dell'ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto al risarcimento.

## 6.00 – PARTITE ASSICURATE – FRANCHIGIE/SCOPERTI PREMIO

### 6.01 - Enti assicurati

Si premette che l'elenco degli enti assicurati è a disposizione della Società presso la Sede dell'Assicurato.

#### **SEZIONE A) - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE**

##### **PARTITA 1 – (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo):**

impianti , apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà del contraente o di proprietà di terzi ed ad esso in .locazione, comodato d'uso ..... €30.000,00

##### **PARTITA 2**

impianti ed apparecchi ad impiego mobile ..... € 3.000,00

**TOTALE SEZIONE A) ..... €33.000,00**

#### **SEZIONE B) - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE**

**Ricostruzione archivi (dati e programmi).....€10.000,00**

#### **SEZIONE C) – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

**Maggiori costi .....€10.000,00**

**Diaria giornaliera .....€250,00 con un massimo di gg 40**

### 6.02 - Franchigie e scoperti e limiti di risarcimento

#### **FRANCHIGIE e/o SCOPERTI**

#### **SEZIONE A) - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE**

Franchigia di €125,00 per sinistro salvo che per sinistri occorsi a beni:

- posti su veicoli di proprietà o in uso o in locazione
- ovunque posti se destinati ad impiego mobile
- posti all'aperto.

In tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di €125,00

**SEZIONE B) - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE**

Scoperto 5% dell'indennizzo con il minimo di €125,00

**SEZIONE C) - MAGGIORI COSTI**

Scoperto 5% dell'indennizzo con il minimo di €125,00

**l'Assicurato/Contraente**

**la Società**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:**

- art. 2.01 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
- art. 2.02 variazione del rischio**
- art. 2.03 altre assicurazioni**
- art. 2.04 recesso in caso di sinistro**
- art. 2.06 Durata e proroga dell'assicurazione**
- art. 2.10 foro competente**
- art. 5.02 obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

**l'Assicurato/Contraente**

**la Società**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_